

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2134 di venerdì 27 marzo 2009

Cantiere edile e Testo Unico: le novità su ponteggi e opere provvisionali

Dal convegno "La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico" alcuni approfondimenti sulla prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Publicità

PuntoSicuro ha presentato in un recente articolo gli atti del convegno "La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo Testo Unico" che si è tenuto a ottobre dello scorso anno durante la manifestazione Ambiente Lavoro Convention di Modena.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il convegno, organizzato da ISPESL ? Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, aveva l'obiettivo di evidenziare le novità introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 nel settore della cantieristica; ad esempio in relazione alle opere provvisionali, ai compiti di chi si occupa di sicurezza e alle novità sulla prevenzione degli infortuni.

Di prevenzione si occupa ad esempio l'intervento dell'Ing. Michele Candrea - coordinatore della "Commissione Opere Provvisionali" del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ? dal titolo "Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo II "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota": considerazioni sulle novità e sulle criticità".

Candrea dopo aver affrontato i dati relativi agli infortuni nel settore costruzioni e avere constatato che "le cause di morte nei cantieri sono le stesse di 50 anni fa", affronta l'analisi delle singole norme del Decreto legislativo 81/2008 corredando il documento di diverse foto esemplificative.

In modo particolare l'autore si sofferma sulle **novità relative ai ponteggi fissi**, ad esempio ricordando la corrispondenza tra l'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008 e la circolare 25/2006 o tra l'allegato XI e la circolare 46/2000, relativa alle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi. Inoltre riassume le sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e dei lavoratori per le violazioni relative ai ponteggi.

Ad esempio si ricorda che i lavoratori rischiano l'arresto fino ad un mese o l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione di:

- art. 124: deposito di materiali sulle impalcature;

art. 138, cc. 3 e 4: divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio e divieto di salire e scendere lungo i montanti.

Il documento enuncia anche altre **novità** dovute all'introduzione del D.Lgs. 81/2008, ad esempio:

- l'ultimo comma dell'art. 111: si dispone il divieto di assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota;

- l'art. 109: si tiene conto della Direttiva Cantieri 92/57/CEE e si enuncia che *il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni*;

- l'art. 117 "Lavori in prossimità di parti attive": si supera il limite dei 5 m (al di sotto dei quali non era consentito effettuare lavori in prossimità di linee elettriche aeree nude), previsto dal DPR 164/56, rinviando alle norme di buona tecnica;

- l'art. 119: dispone che *nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi*;
- l'art. 139: limita i ponti su cavalletto ad altezze non superiori a 2 m e quindi, in coerenza con l'articolo 126 e l'allegato XVIII, tali ponti "possono non essere provvisti sui lati verso il vuoto di parapetto";
- l'art. 149: introduce per le paratoie e i cassoni "il rispetto di requisiti costruttivi, gli obblighi di sorveglianza diretta da parte di un preposto e l'obbligo di verifiche periodiche".

Si segnala inoltre la presenza di un intervento dedicato alle **nuove normative tecniche nelle opere provvisionali alla luce del D.Lgs 81/2008**, a cura di P.G. Scavo.

Nel documento correlato all'intervento si possono trovare riferimenti:

- ai principi dei lavori in quota;
- alla normativa vigente: secondo l'art. 112 del D.Lgs. 81/2008 *le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro*;
- alle norme tecniche;
- ai regolamenti europei in merito all'applicazione delle regole tecniche;
- ai dati sugli infortuni: dove si ricorda che il 4% di infortuni nei cantieri della Unione Europea sono dovuti a cedimenti strutturali di attrezzature provvisionali.

Si ricorda infine che il D.Lgs. 81/2008 si occupa di normativa tecnica relativa ai ponteggi fissi all'art. 131:

Art. 131.


Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interesse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

"Il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo II "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota": considerazioni sulle novità e sulle criticità", M. Candreva (formato PDF, 3.00 MB).

"Le nuove normative tecniche nelle opere provvisionali alla luce del D.Lgs 81/2008", P.G. Scavo (formato PDF, 337 kB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it